



COMUNE DI RIZZICONI
(Prov. di Reggio Cal.)

**“ REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL
CONSIGLIO COMUNALE
E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI ”**

**ADOTTATO CON ATTO CONSILIARE
N. 3 DEL 15.3.2004**

**RETTIFICATO E RINUMERATO CON DELIBERAZIONE
DEL CONSIGLIO COMUNALE
N. 14 DEL DELL'11.5.2004**

- TESTO -

**RINUMERATO ED ADEGUATO
CON DELIBERAZIONE DI C.C. N. 14 DELL'11.5.2004**

**TITOLO I
Disposizioni preliminari**

**Art. 1
Consiglieri comunali**

I Consiglieri comunali acquistano i diritti e le prerogative inerenti alla carica e ne esercitano le funzioni dal momento della proclamazione degli eletti ovvero, in caso di surrogazione, dalla data in cui il Consiglio adotta la prescritta deliberazione.

**Art. 2
Prima seduta del Consiglio**

1. La prima convocazione del Consiglio è disposta entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.
2. Per la circostanza il Consiglio è convocato e presieduto dal Sindaco.
L'avviso di convocazione è notificato agli eletti almeno cinque giorni prima della data fissata per l'adunanza e va contestualmente partecipato al Prefetto.

**Art. 3
Primi adempimenti del Consiglio**

Nella prima seduta, convocata e da tenersi ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 267/00, il Consiglio procede secondo il seguente ordine dei lavori:

- convalida degli eletti;
- giuramento del Sindaco
- elezione del Presidente del Consiglio e di due Vice Presidenti
- comunicazione da parte del Sindaco della nomina dei componenti della Giunta e le relative deleghe ad essi assegnate,

**TITOLO II
Gruppi Consiliari**

**Art. 4
Costituzione**

1. I Consiglieri sono organizzati in gruppi ai quali sono assicurati mezzi adeguati per lo svolgimento delle loro funzioni, quali locali di proprietà comunale per le riunioni, cancelleria e/o strumenti informatici.
2. Entro trenta giorni dalla convalida degli eletti, ciascun consigliere deve comunicare al Presidente del Consiglio Comunale il gruppo del quale intende far parte. Contestualmente alle dichiarazioni d'appartenenza al Gruppo, i Consiglieri comunicano la designazione del Capo Gruppo.
3. Nella prima seduta successiva alla dichiarazione di cui al comma 2 il Consiglio Comunale provvede alla formalizzazione dei gruppi.
4. I consiglieri comunali possono costituire gruppi non corrispondenti alle liste elettorali nelle quali sono stati eletti, purché tali gruppi risultino composti da almeno n. 2 (due) membri.
5. Un gruppo consiliare può essere composto anche da un solo consigliere purché questo sia l'unico rappresentante di una lista che, partecipando alle elezioni, ha ottenuto un solo seggio.
6. Ogni Gruppo è altresì tenuto a dare all'Ufficio di Presidenza tempestiva comunicazione dell'eventuale mutamento della propria composizione, della sostituzione o della temporanea supplenza del proprio Capogruppo.
7. Se il Consigliere Comunale non presenta la dichiarazione d'appartenenza ad un Gruppo o il Gruppo non risulti essere regolarmente costituito, l'Ufficio di Presidenza iscrive d'ufficio il consigliere al Gruppo Misto.

7. I Consiglieri che subentrano ad altri per qualsiasi causa cessati dalla carica debbono far pervenire all'Ufficio di Presidenza la dichiarazione di appartenenza entro dieci giorni successivi dalla data della deliberazione di surroga.

Art. 5 Presenza d'atto del Consiglio

Il Consiglio, nella prima seduta utile, prende atto dell'avvenuta costituzione dei Gruppi consiliari, della designazione dei Capo-gruppo e di ogni successiva variazione.

Art. 6 Conferenza dei Capi-gruppo

La conferenza dei Capi-gruppo è convocata dal Presidente del Consiglio o dal Sindaco, di concerto con il Presidente del Consiglio Comunale, per la programmazione dei lavori e per la predisposizione del calendario dei lavori del Consiglio, nonché per l'esame di ogni argomento che il Sindaco o il Presidente del Consiglio Comunale ritenga di iscriverne all'ordine del giorno.

Per ogni riunione verrà redatto un apposito verbale a cura di uno dei partecipanti.

TITOLO III Commissioni Consiliari

Art. 7 Istituzione e composizione

1. Sono costituite le seguenti commissioni consiliari permanenti:
 - a) **Politica istituzionale** relativa alle seguenti materie: Affari Generali, Bilancio, Finanze, Patrimonio comunale, Viabilità, Ambiente, Urbanistica, Lavori Pubblici, Valorizzazione del suolo, Statuto e Regolamenti di competenza del Consiglio;
 - b) **Politica sociale e del lavoro** relativa alle seguenti materie: Sport, Servizi Sociali, Occupazione, Tempo Libero, Difesa della salute, Scuola, Assistenza scolastica. Attività produttive; Turismo, Agricoltura
2. Ogni commissione è composta da n° 3 (tre) consiglieri comunali, due eletti dalla maggioranza nel proprio seno e uno eletto dalla minoranza tra i propri componenti. L'elezione avviene con il sistema del voto separato.
3. Maggioranza e minoranza sono quelle espresse dalla risultanza della consultazione elettorale amministrativa. Il voto espresso da un rappresentante della maggioranza per un appartenente alla minoranza è nullo. Lo stesso avviene nel caso inverso.
4. L'elezione dei componenti le commissioni avviene con votazione palese e risultano eletti coloro che conseguono il maggior numero di voti. Con le stesse modalità di votazione si procede anche nei casi di sostituzione dei componenti.
5. Le commissioni presentano al Consiglio le determinazioni o pareri adottate sugli argomenti sottoposti al loro esame.
6. Nel caso di unica lista concorrente alle elezioni saranno eletti i tre consiglieri comunali che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 8 Notizie sulla costituzione

Il Presidente del Consiglio nella prima seduta utile, informa l'Assemblea dell'avvenuta costituzione delle commissioni consiliari e di ogni successiva variazione nonché della elezione del Presidente e del Vice presidente di ciascuna di esse.

Art. 9
Insedimento

1. La seduta per l'insediamento delle commissioni deve tenersi entro quindici giorni dalla data della relativa costituzione. Per l'occasione è convocata e presieduta dal Presidente del Consiglio e procede alla elezione del Presidente e del Vice presidente.
2. La elezione del Presidente e quella del Vice presidente avvengono con separate votazioni a scrutinio palese. Ogni componente può votare per un solo nome. Sono eletti i componenti che ottengono il maggior numero di voti e, a parità di voti, i più anziani di età.

Art. 10
Convocazione

1. Il Presidente convoca la Commissione, con avviso recapitato almeno due giorni prima, ne formula l'ordine del giorno e presiede le relative adunanze.
2. Il Vice presidente collabora con il Presidente nella direzione della Commissione e ne disimpegna le funzioni in caso di assenza o di impedimento.
3. La convocazione e l'ordine del giorno sono partecipati al Sindaco, all'Assessore competente per materia ed al Presidente del Consiglio.
4. Per ogni riunione, validamente conclusa, spetta al Presidente ed ai componenti della commissione un gettone di presenza pari a quello dei consiglieri comunali.
5. Ogni commissione non può riunirsi più di quattro volte al mese.

Art. 11
Funzionamento - Decisioni

1. Per la validità della seduta è richiesta la presenza della metà più uno dei componenti la commissione.
2. Le decisioni della commissione sono valide allorché vengano adottate dalla maggioranza dei presenti.

Art. 12
Partecipazione del Sindaco e del Presidente del Consiglio

Il Sindaco ed il Presidente del Consiglio non possono essere eletti nelle commissioni. Tuttavia possono intervenire ai lavori (devono essere convocati) ma non hanno diritto di voto e non percepiscono alcuna indennità.

Art. 13
Segreteria - Verbalizzazione

1. Il Presidente della commissione designa un componente della stessa o un funzionario dell'Ente a svolgere le funzioni di segretario. Questi redige i verbali delle riunioni che, a cura del Presidente, sono trasmessi in copia al Sindaco ed al Presidente del Consiglio.
2. I verbali delle sedute, tenuti in apposito registro, sono sottoscritti dal Presidente e dal Segretario.

Art. 14
Assegnazione affari

1. Il Presidente del Consiglio assegna alle singole commissioni, secondo il criterio della competenza per materia, le proposte di provvedimento o gli argomenti che dovranno essere trattati dal Consiglio Comunale.
2. Il parere delle Commissioni è obbligatorio ma non vincolante per le decisioni del Consiglio; deve essere reso entro il termine massimo di giorni *quindici* dall'assegnazione, salvo i casi di comprovata urgenza, per i quali il Sindaco o il proponente l'argomento, può chiedere al Presidente del Consiglio di fissare un termine più breve.
3. Trascorso infruttuosamente il termine assegnato, il provvedimento è adottato, facendo constatare la non avvenuta acquisizione del parere della commissione competente.

Art. 15
Indagini conoscitive

Le commissioni possono disporre indagini conoscitive sugli argomenti sottoposti al loro esame. A tale scopo possono procedere all'audizione del Segretario comunale e dei responsabili degli Uffici, nonché degli amministratori e dei dirigenti di enti e aziende dipendenti dal Comune. Hanno inoltre facoltà di chiedere l'esibizione di atti e documenti.

Art. 16
Commissioni speciali di controllo e garanzia

1. Le Commissioni speciali di controllo e garanzia, nominate secondo quanto previsto dall'art. 29 dello Statuto, svolgono la loro funzione prevalentemente sulle seguenti materie: Urbanistica, Lavori pubblici, Servizi sociali, Attività Produttive e su quant'altro verrà segnalato.
2. I lavori della Commissione dovranno concludersi entro un mese dal proprio insediamento, tranne motivata proroga.
3. La presidenza della Commissione sarà attribuita ad un consigliere di minoranza.
4. Nel caso di unica lista concorrente alle elezioni la presidenza della Commissione sarà stabilita nel proprio seno.
5. Il funzionamento della Commissione, per quanto non previsto nel presente articolo è disciplinato dalle norme previste per le Commissioni consiliari permanenti.
6. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio.

TITOLO IV ORGANIZZAZIONE DELLE SESSIONI E DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO

Art. 17
Elezione del Presidente del Consiglio Comunale

1. Il Presidente del Consiglio Comunale è eletto con almeno dodici voti favorevoli compreso il voto espresso dal Sindaco.
2. Qualora, dopo due successive votazioni, da tenersi nella stessa seduta, non venga raggiunto il quorum richiesto, si procederà a successive votazioni che dovranno avere luogo nella stessa seduta. Risulterà eletto presidente il consigliere che otterrà la maggioranza assoluta dei voti dei Consiglieri assegnati al Comune non computando a tal fine il Sindaco.
3. Il Consiglio Comunale elegge, nella stessa seduta, due Vice Presidenti, di cui uno scelto tra i consiglieri di maggioranza ed uno tra quelli di minoranza, con votazioni separate, che costituiscono l'Ufficio di Presidenza con poteri di sostituzione del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo. Nel caso di unica lista concorrente alle elezioni saranno eletti i due consiglieri comunali che avranno riportato il maggior numero di voti.

Art. 18
Poteri del Presidente del Consiglio

Il Presidente del Consiglio esercita le seguenti funzioni:

- a) rappresenta il Consiglio Comunale ed assicura il buon andamento dei lavori, secondo il principio di imparzialità;
- b) convoca e presiede le sedute del Consiglio Comunale su richiesta del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste. In questo caso egli deve riunire il Consiglio in un termine non superiore a venti giorni da quello di ricevimento della richiesta;
- c) provvede alla costituzione delle Commissioni Consiliari previste dagli articoli 27 e 28 dello Statuto, conformemente alle designazioni votate dal Consiglio, convocandone la prima seduta e presiedendole fino alla nomina, al loro interno, di un Presidente;
- d) è responsabile del rispetto del Regolamento per il funzionamento del Consiglio, in ciò avvalendosi della collaborazione del Segretario Generale e, ove occorra, degli agenti di Polizia Municipale;
- e) provvede a convocare il Consiglio, al di fuori delle ipotesi di cui alla precedente lett. b), ogni qual volta lo ritenga necessario per discutere argomenti di interesse generale. In tal caso, dovrà darne preventiva informazione al Sindaco almeno 48 ore prima di diramare gli inviti; il Sindaco potrà richiedere ed ottenere un rinvio della convocazione al fine di consentire all'Amministrazione di documentarsi sugli argomenti da porre all'ordine del giorno;
- f) assicura una adeguata e preventiva informazione ai gruppi consiliari ed ai singoli consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio, con le modalità e termini previsti dal Regolamento.

2. Nell'espletamento dei compiti demandatigli dalla legge, dallo Statuto, il Presidente si avvale della collaborazione degli Uffici comunali, tramite il Segretario Generale ovvero delle strutture apposite istituite per il funzionamento del Consiglio.

3. In caso di presenza in aula di entrambi i Vice Presidenti, presiede quello tra i due che ha riportato il maggior numero di voti individuali nella tornata elettorale, esclusi i voti di lista. In caso di parità di voti presiede il più anziano di età.
4. Nell'ipotesi di assenza o impedimento simultaneo del Presidente e dei Vice Presidenti, ne assumerà le funzioni il Consigliere Anziano o il Consigliere che, nella graduatoria di anzianità, occupa il posto immediatamente successivo.
5. Al Vice presidente, chiamato a presiedere la seduta in caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio, compete un gettone di presenza in misura doppia rispetto a quello fissato per i consiglieri comunali.

Art. 19 Indennità di carica

1. Al Presidente del Consiglio compete un'indennità di carica nella misura del 10% dell'indennità spettante al Sindaco.
2. Eventuali aumenti potranno essere stabiliti dalla Giunta nella misura massima del 15% rispetto all'importo di cui al comma 1.

Art. 20 Ufficio di Presidenza

1. L'Ufficio di Presidenza, è composto dal Presidente e dai due Vice Presidenti. E' presieduto dal Presidente del Consiglio Comunale e in caso di sua assenza dal componente dell'ufficio in turno di vice-presidente. Il turno è fissato dall'Ufficio di Presidenza.
2. Il Presidente eletto dura in carica per tutta la durata della legislatura.
3. Le competenze del Presidente comprendono:
 - il potere di rappresentanza del Consiglio;
 - la diramazione degli avvisi di convocazione del Consiglio;
 - la presidenza della conferenza dei capigruppo;
 - l'attivazione delle commissioni consiliari;
 - la predisposizione dell'ordine del giorno;
 - la fissazione delle date per le riunioni;
 - la proclamazione delle volontà consiliari;
 - la definizione del programma dei lavori del Consiglio;
 - i poteri di polizia nelle adunanze consiliari.

Art. 21 Sede riunioni

1. Le sedute del Consiglio si svolgono nell'apposita sala della sede comunale.
2. La Giunta può, con deliberazione motivata e per la trattazione di specifici argomenti, disporre che la riunione consiliare si svolga in altro luogo.
3. Nel caso di cui al comma precedente la riunione è possibile, sempre che sia assicurato il normale accesso del pubblico nella sala delle riunioni e che ai consiglieri sia garantito il normale svolgimento delle proprie funzioni.
4. Per le riunioni fuori dalla sede comunale, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori, con apposito avviso da pubblicarsi all'albo pretorio ed in altri luoghi pubblici.
5. Quando si verificano particolari condizioni, o rilevanti motivi d'interesse della comunità lo fanno ritenere necessario, o a seguito di delibera consiliare approvata a maggioranza semplice, il Presidente, sentito il Sindaco e la Conferenza dei Capigruppo, può convocare la adunanza "aperta" del Consiglio comunale nella sua sede abituale od anche in altri luoghi accessibili al pubblico.
6. Tali adunanze hanno carattere straordinario ed alle stesse, con i Consiglieri comunali, possono essere invitati Parlamentari, rappresentanti della Regione, della Provincia, di altri Comuni, degli organismi di partecipazione popolare e delle associazioni sociali, politiche e sindacali interessate ai temi da discutere.
7. In tali particolari adunanze il Presidente, garantendo la piena libertà di espressione dei membri del Consiglio comunale, consente anche interventi dei rappresentanti come sopra invitati, che portano il loro contributo di opinioni, di conoscenze, di sostegno e illustrano al Consiglio comunale gli orientamenti degli enti e delle parti sociali rappresentate.
8. Durante le adunanze "aperte" del Consiglio comunale non possono essere adottate deliberazioni od assunti, anche in linea di massima, impegni di spesa a carico del Comune.

Art. 22 Sessioni

1. Il Consiglio si riunisce in sessione ordinaria o straordinaria.
2. Ai fini della convocazione sono considerate ordinarie le sedute nelle quali vengano iscritte le proposte di deliberazioni inerenti l'approvazione del bilancio di previsione e del conto consuntivo.
2. Può essere riunito in sessione straordinaria anche a richiesta di almeno un quinto dei consiglieri assegnati al Comune. La richiesta di convocazione del Consiglio deve essere accompagnata dalla relativa proposta, se attinente all'assunzione di una deliberazione; dal relativo testo, se attinente invece alla discussione di una mozione.
3. La riunione del Consiglio deve aver luogo entro il termine di giorni venti dalla presentazione della domanda, inserendo all'ordine del giorno le questioni richieste.
4. Può esser tuttavia riunito dal Prefetto tutte le volte che il Presidente del Consiglio Comunale, pur formalmente diffidato, non osservi gli obblighi della convocazione.

Art. 23 Convocazione

1. La convocazione dei consiglieri va disposta dal Presidente del Consiglio Comunale, che ne fissa la data e gli argomenti di concerto con il Sindaco, mediante avvisi scritti, da consegnarsi a domicilio a mezzo del messo comunale o spediti per raccomandata.
2. L'avviso di convocazione deve essere indirizzato al domicilio, ubicato nel territorio comunale, che ogni consigliere è tenuto a indicare subito dopo la convalida degli eletti. La notifica si intende effettuata purché la consegna sia fatta a persona convivente col consigliere o dallo stesso indicata.
3. In mancanza della indicazione di domicilio, il consigliere si intende domiciliato presso la sede del Comune. In tal caso il deposito dell'avviso presso la segreteria del Comune equivale a notifica. Qualora il consigliere abbia residenza in altro Comune, deve eleggere domicilio nel Comune di cui è consigliere e indicare la persona alla quale vanno notificati gli avvisi.
4. Il personale incaricato della notifica deve presentare la relata comprovante l'avvenuta consegna dell'avviso di convocazione.
5. L'avviso per le sessioni ordinarie, con l'elenco degli argomenti da trattarsi, deve essere consegnato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data fissata per la prima riunione; per le altre sessioni va consegnato almeno tre giorni prima di quello fissato per la prima adunanza, non computando in entrambi i casi il giorno in cui viene diramato l'avviso.
6. La documentazione relativa agli argomenti da trattare deve essere messa a disposizione per la visione dei Consiglieri comunali almeno 3 (tre) giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno 2 (due) giorni prima nel caso di sessioni straordinarie.
7. Nei casi d'urgenza, l'avviso, unitamente all'elenco degli argomenti, va consegnato almeno 24 ore prima rispetto alla data del Consiglio. In tal caso, però, l'esame di tutti o di parte degli argomenti va differito al giorno seguente qualora ne faccia richiesta la maggioranza dei consiglieri presenti. Nessuna proposta può essere tuttavia sottoposta all'esame del Consiglio se, almeno ventiquattro ore prima della riunione, non sia stata depositata nella sala delle adunanze unitamente ai documenti necessari per poter essere esaminata.
8. L'integrazione dell'ordine del giorno, con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione, è sottoposta alle medesime condizioni di cui al comma precedente e può essere effettuata 24 (ventiquattro) ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.
9. L'elenco degli argomenti da trattarsi in ciascuna sessione del Consiglio deve, sotto la responsabilità del Segretario comunale, essere pubblicato mediante affissione all'Albo pretorio lo stesso giorno in cui viene diramato l'avviso di convocazione e dovrà essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.
10. Nell'avviso di prima convocazione può essere indicata anche la data della seconda convocazione da tenersi almeno 24 (ventiquattro) ore dopo la prima.
11. Copia dell'avviso di convocazione e dell'ordine del giorno delle adunanze - inclusi quelli aggiuntivi - viene inviata a cura dell'ufficio di segreteria:
 - al Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - al Difensore Civico;
 - ai responsabili degli uffici comunali;
 - agli organi d'informazione - stampa e radio-televisione - che hanno sede od uffici di corrispondenza nel Comune.
12. Il Presidente del Consiglio, per le adunanze nelle quali saranno trattati argomenti di particolare importanza per la comunità, dispone la pubblicazione di manifesti per far noto il giorno e l'ora di convocazione del Consiglio e gli argomenti, fra quelli iscritti all'ordine del giorno, ai quali viene attribuita speciale rilevanza.

Art. 24

Seduta prima convocazione

1. Il Consiglio non può deliberare su alcuno degli argomenti iscritti all'ordine del giorno se, alla seduta di prima convocazione, non interviene almeno la metà dei consiglieri assegnati (otto) senza computare a tal fine il sindaco.
2. Alla seduta di seconda convocazione, che dovrà tenersi in altro giorno e, comunque, almeno ventiquattro ore dopo quella andata deserta, le deliberazioni sono valide, purché intervengano almeno cinque consiglieri, pari ad un terzo di quelli assegnati.
3. I consiglieri che dichiarano di astenersi dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

Art. 25

Seduta seconda convocazione

1. E' seduta di seconda convocazione quella che segue ad una precedente, che non poté aver luogo per mancanza del numero legale, ovvero che, dichiarata regolarmente aperta, non poté proseguire per essere venuto a mancare il numero legale, ma non anche quella che segue ad una regolare di prima convocazione, che sia stata aggiornata ad altra data.
2. L'avviso per la seduta di seconda convocazione, quando la data non risulti indicata in quello per la prima, deve essere recapitato ai consiglieri comunali nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
3. Quando però l'avviso per la prima convocazione indichi anche il giorno della seconda, l'avviso per quest'ultima, nel caso si renda necessario, è rinnovato soltanto ai consiglieri non intervenuti o che risultavano assenti al momento in cui quella venne sciolta per essere venuto a mancare il numero legale.
4. Gli aggiornamenti delle sedute sono disposti dal Consiglio, su proposta del Sindaco o del Presidente del Consiglio. Di essi è dato formale avviso ai soli consiglieri assenti, nei termini e nei modi di cui al precedente art. 23.
5. Nelle adunanze di seconda convocazione non possono essere discussi e deliberati, se non vi sia la partecipazione di almeno otto componenti il Consiglio comprendendo in detto numero il Sindaco, i seguenti atti:
 - la costituzione di istituzioni e di aziende speciali;
 - lo statuto delle aziende speciali;
 - l'assunzione diretta dei pubblici servizi;
 - la partecipazione a società di capitali;
 - la disciplina generale delle tariffe per la fruizione di beni e di servizi;
 - i bilanci annuali e pluriennali e la relazione previsionale;
 - i programmi di opere pubbliche;
 - il conto consuntivo;
 - i regolamenti;
 - l'istituzione e l'ordinamento dei tributi;
 - la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari che non siano stati già previsti in atti fondamentali del Consiglio;
 - l'esame della relazione su gravi irregolarità presentata dal Collegio dei Revisori dei conti.

Art. 26

Ordine del giorno

1. L'iniziativa delle proposte di deliberazione da sottoporsi al Consiglio deve essere esercitata mediante la presentazione di un testo di deliberazione. L'iniziativa spetta al Presidente del Consiglio Comunale, al Sindaco, alla Giunta comunale, ai singoli Consiglieri, alle Commissioni consiliari, fatta eccezione per i casi di cui al comma 4 dell'art. 22. Spetta inoltre ai Comitati di Quartiere regolarmente costituiti, alle Consulte, alle Associazioni e ai cittadini (per questi ultimi nella forma delle proposte previste dal Regolamento delle Consulte e delle Associazioni) secondo quanto è previsto dallo Statuto.
2. Nella formazione dell'ordine del giorno deve essere assicurata la precedenza delle mozioni e delle interrogazioni rispetto alle proposte di deliberazioni; l'ordine di trattazione delle mozioni e interrogazioni deve seguire quello cronologico di presentazione; il Consiglio può deliberare, la modificazione dell'ordine delle questioni da esaminare in quella seduta, salvo che nel caso di deliberazioni che devono essere assunte per legge entro scadenze determinate.
3. Quando il Consiglio viene riunito a domanda di un quinto dei consiglieri, le questioni da essi proposte hanno la precedenza su tutte le altre.
4. Il Consiglio può discutere e deliberare esclusivamente sugli argomenti iscritti all'ordine del giorno.

5. La inversione di questi, su proposta del Presidente o a richiesta del Sindaco o di un consigliere, è disposta con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Art. 27

Apertura e Durata delle Sedute - Adempimenti preliminari

1. La seduta, di norma, deve avere inizio nel giorno ed ora fissati nella lettera di convocazione. E' consentita, tuttavia, una tolleranza di mezz'ora dall'ora fissata, dopo di che il Presidente del Consiglio Comunale, assume la presidenza e dispone che, a cura del Segretario Generale, venga fatto l'appello nominale dei Consiglieri al fine di accertare l'esistenza del numero legale. Ove non fosse presente la metà dei consiglieri assegnati al Comune, la seduta sarà dichiarata deserta.
2. All'inizio dell'adunanza, concluse le formalità preliminari, il Presidente e il Sindaco danno eventuali comunicazioni sull'attività del Comune e su fatti ed avvenimenti di particolare interesse per la Comunità.
3. Sulle comunicazioni può intervenire, per associarsi o dissentire, un Consigliere per ciascun gruppo, per un tempo non superiore a cinque minuti.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale dà poi comunicazione dell'avvenuto deposito dei verbali delle deliberazioni adottate nella seduta precedente ed invita chi ne abbia interesse a dichiarare se ha da fare osservazioni.
5. I verbali vengono approvati per alzata di mano.
6. Sui processi verbali non è concessa la parola salvo che per introdurre rettifiche oppure per fatti personali.
7. La trattazione delle interrogazioni e delle interpellanze avviene solamente nella parte iniziale della seduta pubblica, dopo le comunicazioni e con le modalità specificate ai successivi articoli del presente Regolamento.
8. La durata degli adempimenti preliminari, delle comunicazioni e delle interpellanze non deve superare i venti minuti.
9. Termine dell'adunanza.
 - L'ora entro la quale si concludono le adunanze è stabilita dal Consiglio.
 - Esaurita la trattazione di tutti gli argomenti iscritti all'ordine del giorno il Presidente dichiara conclusa la riunione.

Art. 28

Pubblicità e segretezza delle sedute

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, fatta eccezione per le sedute nelle quali si tratta di questioni riguardanti le qualità, le attitudini e la moralità delle persone.
2. Durante la seduta segreta restano in aula, i componenti del Consiglio ed il solo Segretario, vincolato al segreto d'ufficio.
3. Le sedute del Consiglio, di norma sono registrate su supporto magnetico, per essere successivamente utilizzate, salva comprovata impossibilità assoluta o temporanea.
4. Le sedute del Consiglio possono essere riprese e messe in onda, gratuitamente, con mezzi radiofonici, televisivi ed informatici previa autorizzazione del Presidente del Consiglio cui va rivolta per iscritto la richiesta. Il Presidente del Consiglio informa di ciò il Consiglio prima che la seduta abbia inizio. Modalità diverse sono disciplinate dall'apposito Regolamento.

TITOLO V DISCUSSIONE E VOTAZIONE

Art. 29

Ordine durante le sedute

1. Al Presidente del Consiglio Comunale spetta il mantenimento dell'ordine durante le sedute.
2. La forza pubblica non può entrare nella sala delle riunioni, se non per ordine del Presidente del Consiglio Comunale e solo dopo che sia stata sospesa o tolta la seduta.

Art. 30

Sanzioni disciplinari

1. Nessun consigliere può intervenire nel dibattito se prima non abbia chiesto ed ottenuto la parola dal Presidente del Consiglio Comunale.
2. Nella discussione degli argomenti i Consiglieri comunali hanno il più ampio diritto di esprimere apprezzamenti, critiche, rilievi e censure, ma essi devono riguardare atteggiamenti, opinioni o comportamenti politico-amministrativi.

3. Tale diritto è esercitato escludendo qualsiasi riferimento alla vita privata ed alle qualità personali di alcuno e va in ogni caso contenuto entro i limiti dell'educazione, della prudenza e del civile rispetto. Non è consentito fare imputazioni di mala intenzione, che possano offendere l'onorabilità di persone.
4. Se un consigliere turba, con il suo comportamento, la discussione e l'ordine della seduta ovvero pronunzia parole sconvenienti, il Presidente del Consiglio Comunale lo richiama formalmente e può disporre l'iscrizione a verbale del richiamo. Il consigliere richiamato può fornire spiegazioni al Consiglio alla fine della seduta. In conseguenza di ciò, il Presidente del Consiglio Comunale può disporre, a suo insindacabile giudizio, la revoca del richiamo.
5. Dopo un'ulteriore formale richiamo avvenuto nel corso della medesima seduta, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre al Consiglio la esclusione del consigliere richiamato dall'aula per tutto il tempo della seduta. La proposta viene messa ai voti senza discussione. Se il consigliere non abbandona l'aula, il Presidente del Consiglio sospende la seduta.
6. Indipendentemente dal richiamo, il Presidente del Consiglio Comunale può proporre l'esclusione dall'aula e quindi dai lavori di un consigliere che provochi tumulti o disordini o si renda responsabile di atti oltraggiosi o passi alle vie di fatto.

Art. 31

Tumulto in aula

1. Quando vi sia tumulto in aula e non si riesca a ristabilire l'ordine il Presidente del Consiglio Comunale sospende la discussione o, se lo ritiene opportuno, scioglie la seduta.
2. In tal caso, il Consiglio si intende aggiornato al primo giorno successivo non festivo ed alla stessa ora in cui era stata convocata la seduta tolta.

Art. 32

Comportamento del pubblico

1. Il pubblico che assiste alle adunanze del Consiglio deve restare nell'apposito spazio allo stesso riservato, tenere un comportamento corretto, astenersi da ogni manifestazione di assenso o dissenso dalle opinioni espresse dai Consiglieri o dalle decisioni adottate dal Consiglio.
2. Non è consentita l'esposizione di cartelli, striscioni e l'uso di qualsiasi mezzo che interferisca con l'esercizio delle funzioni del Consiglio o rechi disturbo allo stesso.
3. I poteri per il mantenimento dell'ordine nella parte della sala destinata al pubblico spettano discrezionalmente al Presidente, che li esercita avvalendosi, ove occorra, dell'opera dei Vigili Urbani. A tal fine due di essi sono sempre comandati di servizio per le adunanze del Consiglio comunale, alle dirette dipendenze del Presidente.
4. Quando da parte di persone che assistono all'adunanza viene arrecato turbamento ai lavori della stessa od al pubblico presente, il Presidente dopo averle verbalmente diffidate a tenere un comportamento conforme a quanto stabilito dal primo comma, può ordinare l'allontanamento dalla sala fino al termine dell'adunanza.
5. Quando nella sala delle adunanze si verificano disordini e risultano vani i richiami del Presidente, egli abbandona il seggio e dichiara sospesa la riunione fino a quando non riprende il suo posto. Se alla ripresa dell'adunanza i disordini proseguono il Presidente, udito il parere dei Capigruppo, la dichiara definitivamente interrotta. Il Consiglio sarà riconvocato, con le modalità stabilite dal regolamento, per il completamento dei lavori.
6. Dopo l'entrata in vigore del presente regolamento il Presidente fa predisporre l'illustrazione delle norme di comportamento del pubblico previste dal presente articolo, che viene esposta nella sala delle adunanze.

Art. 33

Prenotazione per la discussione

1. I consiglieri si iscrivono a parlare prima che abbia inizio la discussione sui singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno.
2. I consiglieri, che intendono fare dichiarazioni o richieste su argomenti non all'ordine del giorno, debbono previamente informarne il Presidente del Consiglio Comunale e possono interloquire solo se espressamente autorizzati.

Art. 34

Svolgimento interventi

1. Il Presidente del Consiglio Comunale concede la parola secondo l'ordine delle prenotazioni, salva la sua facoltà di alternare, per quanto possibile, gli oratori appartenenti a gruppi diversi.

2. I consiglieri iscritti a parlare, che non si trovino in aula al momento del proprio turno, decadono dalla facoltà di intervenire.
3. I consiglieri possono scambiarsi l'ordine di iscrizione, dandone comunicazione al Presidente del Consiglio Comunale; non possono però intervenire più di una volta nella discussione su uno stesso argomento, eccetto che per dichiarazioni di voto, per fatto personale, per richiami al Regolamento e all'ordine del giorno.

Art. 35

Durata interventi

1. Il Consigliere, ottenuto il permesso di intervenire nella discussione, parla dal proprio posto rivolto al Presidente del Consiglio Comunale.
2. La durata degli interventi in Consiglio non può eccedere:
 - per la discussione sulle proposte di deliberazioni, riguardanti gli atti fondamentali di cui all'art. 42 del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, i venti minuti;
 - per la discussione sulle proposte di ogni altro tipo di deliberazione, sottoposte comunque all'esame del consiglio per le determinazioni di competenza, i quindici minuti;
 - per proporre modifiche alle proposte delle deliberazioni delle due precedenti alinea, sottoposte all'esame del Consiglio, i venti minuti;
 - per gli interventi per fatto personale, per richiamo al Regolamento e all'ordine del giorno, i dieci minuti.
3. Quando il Consigliere supera il termine assegnato per l'intervento, il Presidente del Consiglio Comunale può togliergli la parola, dopo averlo invitato due volte a concludere.
4. Il Presidente del Consiglio Comunale richiama il Consigliere che si discosta dall'argomento in discussione e lo invita ad astenersi; può, a suo insindacabile giudizio, togliergli la parola, se quello, pur due volte invitato, persiste nel suo atteggiamento.
5. La lettura di un intervento non può, in ogni caso, eccedere la durata di trenta minuti. Il documento va consegnato al Segretario per l'acquisizione a verbale.
6. Gli interventi non possono essere interrotti o rimandati per la continuazione da una seduta all'altra.

Art. 36

Questioni pregiudiziali e sospensive

1. Il Consigliere, prima che abbia inizio la discussione su un argomento all'ordine del giorno, può porre la questione pregiudiziale, per ottenere che quell'argomento non si discuta, o la questione sospensiva, per ottenere che la discussione stessa venga rinviata al verificarsi di determinate scadenze.
2. La questione sospensiva può essere posta anche nel corso della discussione.
3. Le questioni sono discusse e, se necessario, accolte o respinte a maggioranza dei votanti, immediatamente prima che abbia inizio o che continui la discussione.
4. Dopo il proponente, sulle questioni possono parlare solo un consigliere a favore ed uno contro.
5. In caso di contemporanea presentazione di più questioni pregiudiziali o di più questioni sospensive, si procede, previa unificazione, ad un'unica discussione, nella quale può intervenire un solo consigliere per gruppo, compresi i proponenti. Se la questione sospensiva è accolta, il Consiglio decide sulla scadenza della stessa.
6. Gli interventi sulla questione pregiudiziale e sulla questione sospensiva non possono eccedere, ciascuno, i dieci minuti. La votazione ha luogo per alzata di mano.
7. I richiami al regolamento, all'ordine del giorno o all'ordine dei lavori e le questioni procedurali hanno la precedenza sulle discussioni principali. In tali casi, possono parlare, dopo il proponente, un consigliere contro ed uno a favore, e per non più di dieci minuti ciascuno.
8. Ove il Consiglio venga chiamato, dal Presidente del Consiglio Comunale, a decidere sui richiami e sulle questioni di cui al precedente comma, la votazione avviene per alzata di mano.

Art. 37

Fatto personale

1. Costituisce fatto personale l'essere censurato nella propria condotta ed anche il sentirsi attribuire fatti non veri oppure opinioni contrarie a quelle espresse.
2. Il Consigliere che chiede la parola deve indicarlo. Il Presidente del Consiglio Comunale decide se il fatto sussiste; ove però l'intervenuto insista sulla questione posta, decide il Consiglio per alzata di mano e senza discussione.
3. Il Consigliere, che ha dato origine con le sue affermazioni al fatto personale, ha facoltà di intervenire esclusivamente per chiarire il significato delle parole pronunziate o per rettificare queste.

4. Gli interventi sul fatto personale non possono durare, nel loro complesso, per più di dieci minuti.
5. Qualora nel corso della discussione un Consigliere sia accusato di fatti che ledono la sua onorabilità, può chiedere al Presidente di far nominare dal Consiglio, nel suo interno, una Commissione composta da tre membri che indaghi e riferisca sulla fondatezza dell'accusa.
6. La Commissione riferisce per scritto, entro il termine assegnatole.
7. Il Consiglio prende atto delle conclusioni della Commissione, senza votazioni.

Art. 38

Udienze conoscitive

1. Il Consiglio può disporre udienze conoscitive, volte ad acquisire notizie, informazioni e documentazione utili all'attività del Comune.
2. Nelle sedute dedicate a tali udienze, il Consiglio può invitare il Segretario comunale nonché i dirigenti ed i responsabili degli uffici e dei servizi, gli amministratori di enti ed aziende dipendenti dal Comune, difensore civico e qualsiasi altra persona in grado di fornire utili elementi di valutazione.
3. L'invito, unitamente al testo delle proposte, va recapitato con congruo anticipo e comunque almeno dieci giorni prima di quello fissato per la consultazione. Ai soggetti intervenuti verrà successivamente inviato il verbale della seduta nel corso della quale si è proceduto all'udienza conoscitiva.
4. Durante l'udienza del Segretario comunale, le funzioni di ufficiale verbalizzante verranno affidate dal Presidente del Consiglio Comunale ad uno dei Consiglieri presenti.

Art. 39

Dichiarazione di voto

1. A conclusione della discussione, ciascun consigliere o un consigliere per ogni gruppo può fare la dichiarazione di voto, dando succinta motivazione dell'orientamento proprio o del proprio gruppo.
2. Iniziata la votazione, non è più concessa la parola fino alla proclamazione del voto.

Art. 40

Verifica numero legale

1. In qualsiasi momento nel corso della seduta, si procede alla verifica del numero legale anche a richiesta di un solo consigliere.
2. Il Presidente del Consiglio Comunale, ove accerti la mancanza del numero legale, sospende la seduta sino a quando non sia presente in aula almeno la metà del numero dei consiglieri assegnati al Comune. Se ciò non avviene entro quindici minuti dalla sospensione, scioglie la seduta.

Art. 41

Votazione

1. I consiglieri votano per appello nominale o per alzata di mano, a discrezione del Presidente del Consiglio Comunale.
2. Le sole deliberazioni concernenti giudizi su persone si prendono a scrutinio segreto, mediante scheda da deporsi in apposita urna;
 - a. terminate le votazioni, il Presidente del Consiglio Comunale, con l'assistenza di tre consiglieri (di cui uno della minoranza) con funzioni di scrutatori, ne riconosce e proclama l'esito.
 - b. le schede bianche e quelle nulle si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
3. I Consiglieri hanno l'obbligo di astenersi dal prendere parte alle deliberazioni a cui sono direttamente interessati o hanno interesse loro congiunti o affini fino al quarto grado civile; l'obbligo di astensione implica anche quello di allontanarsi dall'aula durante la trattazione degli affari per i quali sussista incompatibilità.

Art. 42
Irregolarità nella votazione

Quando si verificano irregolarità nella votazione, il Presidente del Consiglio Comunale su segnalazione degli scrutatori o del Segretario, può, valutate le circostanze, annullare la votazione e disporre che sia immediatamente ripetuta, ammettendovi però soltanto i consiglieri che presero parte a quella annullata.

Art. 43
Verbalizzazione riunioni

I processi verbali delle deliberazioni sono redatti dal Segretario comunale; debbono indicare i punti principali della discussione ed il numero dei voti resi a favore e contro ogni proposta. Essi vanno comunicati all'Assemblea nei modi cui all'art. 27 e sono firmati da chi ha presieduto la seduta e dal Segretario comunale verbalizzante.

Art. 44
Diritti dei consiglieri

Ogni consigliere ha diritto che nel verbale si dia atto del suo voto e dei motivi del medesimo.

Art. 45
Revoca e modifica deliberazioni

Le deliberazioni del Consiglio, che comportano modificazioni o revoca di altre esecutive, si danno come non avvenute, ove esse non facciano espressa e chiara menzione dell'atto modificato o revocato.

Art. 46
Segretario - Incompatibilità

1. Il Segretario comunale deve allontanarsi dalla sala delle adunanze durante la trattazione di deliberazioni che riguardano argomenti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei suoi parenti o affini sino al quarto grado, o del coniuge, o di conferimento di impieghi ai medesimi.
2. In tale caso, il Presidente del Consiglio Comunale sceglie uno membri del Consiglio, cui affida le funzioni di segretario verbalizzante.

TITOLO VI DIRITTI E PREROGATIVE DEI CONSIGLIERI
--

Art. 47
Diritto all'informazione, all'accesso ed al rilascio di atti e documenti amministrativi

1. I Consiglieri comunali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle sue aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le informazioni in loro possesso, utili all'espletamento del mandato elettivo.
2. I Consiglieri comunali hanno diritto di accesso e di consultazione di tutti gli atti dell'amministrazione comunale, esclusi quelli riservati per legge o per regolamento.
3. L'esercizio dei diritti di cui al primo e secondo comma è effettuato dai Consiglieri richiedendo direttamente le informazioni e la consultazione degli atti al Segretario comunale ed ai Dirigenti o ai responsabili preposti ai singoli uffici, servizi, aziende, istituzioni ed altri organismi. Per coordinare l'esercizio del diritto dei Consiglieri con le esigenze di funzionamento dell'organizzazione del Comune e degli altri enti, il Sindaco invia a tutti i Consiglieri l'elenco degli uffici o servizi comunali e degli altri enti ed aziende dipendenti, precisando nello stesso le funzioni esercitate, l'ubicazione, il nominativo del dipendente responsabile e del suo sostituto, i giorni di ogni settimana ed il relativo orario nel quale i Consiglieri comunali possono ottenere direttamente e senza alcun adempimento procedurale, informazioni e notizie ed effettuare la consultazione di atti utili all'espletamento del loro mandato.
4. Hanno infine diritto di prendere visione, in numero di un consigliere per ogni gruppo, oltre ovviamente ai capi-gruppo, degli atti preparatori ed istruttori riguardanti le deliberazioni, adottate dalla Giunta nelle materie

- di cui all'art. del D.Lgs. 18.08.2000, n° 267, delle quali il Segretario comunale, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, abbia dato comunicazione in applicazione della norma di cui all'art. citato
5. I Consiglieri comunali, con motivata richiesta nella quale indicano le finalità d'uso connesse all'esercizio del loro mandato, hanno diritto al rilascio di copia di deliberazioni del Consiglio e della Giunta, di verbali delle Commissioni Consiliari permanenti, di verbali delle altre Commissioni comunali istituite per legge, dei bandi e dei verbali di gara, di ordinanze emesse dal Sindaco o da suoi delegati, di petizioni presentate dai cittadini e di richieste e proposte avanzate dagli organismi di partecipazione.
 6. La richiesta delle copie di cui al precedente comma è effettuata dal Consigliere presso la Segreteria comunale, secondo le indicazioni, riferite a questo servizio, comunicate dal Sindaco in relazione a quanto stabilito dal terzo comma del presente articolo. La richiesta è ricevuta dal dipendente preposto su apposito modulo sul quale il Consigliere deve indicare gli estremi dell'atto di cui richiede copia ed apporre la data e la firma. Il modulo contiene la dichiarazione che la copia richiesta sarà utilizzata esclusivamente per l'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica ricoperta.
 7. Il rilascio di copie avviene entro i tre giorni successivi a quello della richiesta, salvo che non si tratti di atti particolarmente complessi, nel qual caso alla presentazione della richiesta viene precisato il maggior termine per il rilascio.
 8. Il Segretario comunale, qualora rilevi la sussistenza di divieti od impedimenti al rilascio della copia richiesta, ne informa entro il termine di cui al precedente comma, il Consigliere interessato, con comunicazione scritta nella quale sono illustrati i motivi che non consentono il rilascio.
 9. Le copie vengono rilasciate in carta libera con l'espressa indicazione che il loro uso è limitato all'esercizio dei diritti elettorali connessi alla carica di Consigliere comunale
 10. I Consiglieri comunali sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge.

Art. 48

Interrogazioni - Mozioni - Presentazione

1. I Consiglieri possono presentare interrogazioni e mozioni su argomenti che riguardano direttamente l'attività del Comune o che interessano in senso generale o su temi particolari la vita politica, sociale, economica e culturale della comunità (art.43, D.Lgs. n° 267/2000).
2. Il Presidente riceve le proposte di deliberazioni, di interrogazioni, di interpellanze, di mozioni e di ordini del giorno e le trasmette al sindaco, disponendo per l'iscrizione all'Ordine del Giorno del Consiglio. L'iscrizione deve avvenire entro i trenta giorni successivi, salvo diversi accordi con i proponenti.

Art. 49

Interrogazioni

1. L'interrogazione consiste nella richiesta scritta rivolta al Sindaco, da uno o più Consiglieri, per avere informazioni circa la sussistenza o la verità di un fatto determinato; per conoscere i motivi, i criteri e gli intendimenti in base ai quali sono stati adottati taluni provvedimenti o trattati determinati affari.
2. L'esame delle interrogazioni viene effettuato nell'ordine cronologico di presentazione nel quale sono iscritte all'ordine del giorno dell'adunanza. Se il Consigliere proponente non è presente al momento in cui deve illustrare la sua interrogazione, questa s'intende ritirata, salvo che il presentatore non ne abbia chiesto il rinvio ad altra adunanza.
3. L'interrogazione è letta al Consiglio dal presentatore, con riferimento al testo della stessa depositato, entro i termini prescritti per tutti gli argomenti, negli atti dell'adunanza.

Art. 50

Risposta e replica alle interrogazioni

1. Conclusa la lettura della interrogazione il Presidente può dare direttamente risposta alla interrogazione o demandare al Sindaco o all'Assessore delegato per materia a provvedervi.
2. Alla risposta può replicare solo il Consigliere interrogante, per dichiarare se sia soddisfatto o meno e per quali ragioni, contenendo il suo intervento entro il tempo di cinque minuti. Alla replica del Consigliere può seguire, a chiusura, un breve intervento del soggetto che ha dato la risposta.
3. Nel caso che l'interrogazione sia stata presentata da più consiglieri il diritto di illustrazione e di replica spetta ad uno solo di essi, di regola al primo firmatario.
4. Le interrogazioni relative a fatti strettamente connessi tra loro vengono trattate contemporaneamente.
5. Le interrogazioni riguardanti un particolare argomento iscritto all'ordine del giorno della seduta, sono discusse al momento della trattazione dell'argomento al quale si riferiscono.
6. Esaurita la trattazione delle interrogazioni iscritte all'ordine del giorno, entro il termine complessivo di tempo di cui al successivo comma, i Consiglieri possono presentare interrogazioni urgenti, dandone lettura al

Consiglio e depositandone il testo presso la presidenza. Il Presidente o il Sindaco o l'Assessore delegato per materia, ove dispongano degli elementi necessari, provvedono a dare risposta all'interrogante. Nel caso che non sussistano le condizioni per dare immediatamente risposta, il Presidente assicura il Consigliere interrogante che la stessa gli sarà inviata entro i cinque giorni successivi all'adunanza.

7. Trascorsa un'ora dall'inizio delle comunicazioni e della trattazione delle interrogazioni, il Presidente fa concludere la discussione di quella che è a quel momento in esame e rinvia le altre eventualmente rimaste da trattare alla successiva seduta del Consiglio comunale.

8. Nelle adunanze nelle quali vengono discussi il bilancio preventivo, il conto consuntivo, il piano regolatore e le sue varianti generali, non è iscritta all'ordine del giorno la trattazione delle interrogazioni.

9. Quando i Consiglieri proponenti richiedono risposta scritta, la stessa viene data dal Sindaco entro quindici giorni dalla richiesta, salvo i casi d'urgenza, e la interrogazione non viene iscritta all'ordine del giorno del Consiglio.

10. Se i consiglieri interroganti non richiedono espressamente l'iscrizione dell'interrogazione all'ordine del giorno del Consiglio comunale, s'intende che per la stessa è richiesta risposta scritta.

Art. 51

Mozioni

1. La mozione ha carattere e natura di atto di sindacato politico sull'operato dell'esecutivo e tende, talora, a incidere, mediante le indicazioni in essa contenute sull'indirizzo politico di questo, escludendosi, quindi, natura e la forza giuridica propria dei provvedimenti amministrativi, anche quando si traduca in una votazione.

2. Assume particolare rilevanza qualora sia finalizzata a far decadere il Sindaco e la Giunta, ossia, quando venga presentata una mozione di sfiducia, istituto che, per la gravità degli effetti che produce, legislativamente disciplinato con la normativa dettata dall'art. 52 del D.Lgs. n° 267/2000.

3. Consiste in una proposta concreta di deliberazione inerente a materia di competenza del Consiglio comunale, sottoscritto da uno o più consiglieri. Può contenere richiesta di un dibattito politico-amministrativo su argomenti connessi ai compiti del Comune, al fine di pervenire a decisioni su di essi. Può avere infine per scopo la formulazione di un voto in merito ai criteri seguiti o che s'intendono seguire nella trattazione determinati argomenti o di un voto politico - amministrativo su i fatti o problemi ai quali la comunità locale è interessata.

4. Sono presentate per iscritto (fatto salvo il caso in cui siano presentate oralmente nel corso della seduta indirizzate al Sindaco, che ne dispone l'acquisizione al verbale dell'adunanza in cui è annunciata e sono iscritte all'ordine del giorno della seduta successiva).

5. La mozione d'ordine è il richiamo verbale inteso ad ottenere che nel modo di presentare, discutere e approvare una deliberazione siano osservate la Legge, lo Statuto ed il Regolamento consiliare. Le modalità che regolano queste materie sono stabilite dai Regolamenti che disciplinano il funzionamento degli organi (art. 7 del D.Lgs. n° 267/2000).

Art. 52

Svolgimento delle mozioni

1. Le mozioni sono svolte all'inizio della seduta immediatamente successiva alla loro presentazione.

2. Indipendentemente dal numero dei firmatari, la mozione è illustrata, all'occorrenza, solo dal primo firmatario o da uno degli altri firmatari.

3. Nella discussione possono intervenire, un consigliere per ogni gruppo ed un assessore. Il Consigliere, che ha illustrato la mozione, ha diritto di replica.

4. Non sono consentiti altri interventi oltre a quelli per dichiarazione di voto.

Art. 53

Emendamenti alle mozioni

Per ogni mozione possono essere presentati emendamenti, che vanno però illustrati e discussi separatamente con le modalità di cui al precedente articolo e votati per appello nominale.

Art. 54

Ordini del giorno riguardanti mozioni

1. Nel corso della discussione su una mozione è possibile presentare ordini del giorno volti a chiarire il contenuto, senza però che possano essere illustrati dai proponenti

2. Gli ordini del giorno sono messi a votazione per appello nominale dopo la conclusione della votazione sulla mozione.

Art. 55 **Votazione delle mozioni**

1. Le mozioni sono messe a votazione nel loro complesso sempre che, anche da parte di un solo consigliere, non sia stata comunque avanzata richiesta di votazione per parti distinte e separate.
2. In quest'ultimo caso, dopo le singole votazioni, la mozione viene votata nel suo complesso per appello nominale. Essa è approvata solo se ottiene la maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 56 **Interpellanze**

1. L'interpellanza, presentata per iscritto al Sindaco, consiste nella domanda posta al Sindaco o alla Giunta circa i motivi o gli intendimenti della loro azione su una determinata questione e quali provvedimenti intendano assumere in ordine a talune situazioni di particolare rilevanza.
2. Possono essere presentate anche oralmente durante la seduta del Consiglio ma in tal caso la loro discussione è differita alla successiva adunanza, a meno, che il Sindaco o gli assessori non siano già in grado di fornire ogni delucidazione in merito.
3. Il Sindaco e la Giunta rispondono nella prima seduta utile da tenersi entro trenta giorni.

Art. 57 **Svolgimento delle Interpellanze**

1. Il consigliere, che ha presentato l'interpellanza, ha diritto di svolgerla, all'inizio della seduta allo scopo fissata.
2. Dopo le dichiarazioni rese, per conto della Giunta, dal Sindaco o da un Assessore, l'interpellante ha diritto di esporre, in sede di replica, le ragioni per le quali si dichiara o no soddisfatto.
3. Nel caso l'interpellanza sia stata sottoscritta da più consiglieri, il diritto di svolgimento e quello di replica competono ad uno solo di essi. Tale diritto spetta al primo firmatario, salvo che tra gli interpellanti non sia intervenuto un diverso accordo.
4. L'assenza dell'interpellante comporta in ogni caso la dichiarazione, da parte del Sindaco, di decadenza dell'interpellanza.
5. Il consigliere, che non sia soddisfatto della risposta data dalla Giunta ad una sua interpellanza, può presentare sulla stessa una mozione.

Art. 58 **Svolgimento congiunto di interpellanze e di interrogazioni**

Le interpellanze e le interrogazioni, relative ad un medesimo argomento o ad argomenti connessi, sono svolte congiuntamente all'inizio della seduta allo scopo fissata. Intervengono per primi i presentatori delle interpellanze e, dopo le risposte della Giunta, possono replicare nell'ordine gli interroganti e gli interpellanti.

TITOLO VII **PROCEDURE PARTICOLARI**

Art. 59 **Proposta di mozione di sfiducia costruttiva. Revoca e sostituzione degli assessori**

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia.
2. Le modalità per la presentazione, per la discussione e per la votazione della mozione stessa sono stabilite dall'art. 52 del D.Lgs. n° 267/2000.
3. Il Sindaco informa il Prefetto dell'avvenuta presentazione della mozione di sfiducia.

Art. 60

Decadenza dalla carica di Consigliere comunale

1. I Consiglieri comunali che non intervengano alle sedute consiliane per tre sedute consecutive senza giustificato motivo comunicato per iscritto al Presidente del Consiglio Comunale, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale, assunta a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. A tale riguardo, il Presidente del Consiglio Comunale, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del Consigliere, provvede a notificargli l'avvio del relativo procedimento amministrativo di decadenza. Il Consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative dell'assenza, nonché fornire al Presidente del Consiglio Comunale eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che non potrà, comunque, essere inferiore a giorni venti dalla data di notifica.
3. Scaduto tale termine, il Consiglio Comunale adotta le proprie motivate determinazioni in merito nella successiva prima seduta.
4. La proposta va discussa in seduta pubblica e votata a scrutinio palese per appello nominale. Si ha per approvata quando riporta il voto della maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati al Comune.
5. Nell'ipotesi di decadenza, di cui al comma 1. del presente articolo, il Consiglio Comunale provvede al surroga del consigliere decaduto con il primo dei non eletti nella stessa lista, nella stessa seduta o in quella immediatamente successiva. Il consigliere comunale, inoltre, decade dalla carica quando si accerti l'esistenza nei suoi confronti di cause di ineleggibilità o di incompatibilità.
6. La decadenza di cui al precedente comma può essere promossa d'ufficio, anche ad istanza di un elettore del Comune, dal Prefetto o da chiunque altro vi abbia interesse. È pronunciata dal Consiglio almeno dieci giorni dopo l'avvenuta notifica giudiziale della relativa proposta.

Art. 61

Dimissione e decadenza del Presidente del Consiglio

1. Le dimissioni del Presidente del Consiglio comunale sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
2. Il Presidente del Consiglio può essere revocato sulla base di una mozione di sfiducia presentata da almeno 2/5 (due quinti) dei consiglieri e votata a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri. La mozione di sfiducia deve essere motivata sulla base di violazione di legge dello statuto o del regolamento.
3. La mozione deve essere votata per appello nominale.
4. Nel caso di approvazione della mozione la revoca è immediata e si procede alla contestuale rielezione del Presidente del Consiglio comunale.
5. Quando si verifica la cessazione dalla carica di Presidente del Consiglio comunale per qualsiasi causa, si procede alla rielezione il più presto possibile, e comunque, entro il termine massimo di trenta giorni. Nel caso di mora della elezione del nuovo presidente, le sue funzioni saranno espletate dal Vice Presidente.

Art. 62

Adempimenti in ordine ai diritti di accesso e di informazione

Un esemplare delle deliberazioni adottate dal Consiglio è depositato negli uffici della segreteria comunale a disposizione dei cittadini, che, oltre a prenderne visione, possono richiederne il rilascio di copie, previo pagamento del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura.

Art. 63

Entrata in Vigore

Il presente Regolamento acquista efficacia contestualmente all'esecutività della delibera che lo ha approvato.

